

13. CASS. SEZIONE III CIVILE – SENTENZA N. 15491 DELL’8 LUGLIO 2014

Danno da perdita della vita – congiunti del de cuius – danno edonistico

In caso di risarcimento danni da circolazione stradale, quanto al cosiddetto “danno edonistico”, per la perdita del rapporto parentale (dei genitori del de cuius), tale danno deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio. Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.) che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del Giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione.